

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 22 GIUGNO 1876

ferse per essersi espresso molto sinteticamente, il relatore della Commissione ebbe a dire che il Duca di Galliera spinge la previdenza fino al segno di stabilire una penale di 20 milioni a favore di Genova, nel caso d'inesecuzione dei patti.

Ora io, per quanto ho già detto, ritengo per certo che anche l'onorevole relatore della Commissione, in quanto ha parlato di patti, intese appunto parlare di quei patti che si riferiscono esclusivamente alla inesecuzione dei lavori. Nondimeno, giacchè siamo venuti su quest'argomento, io amerei sapere che effettivamente la Commissione ha inteso essa pure ciò che del resto mi pare chiarissimo nell'espressione dell'articolo 9 della convenzione.

DI SAINT-BON, *relatore*. Domando la parola.

PODESTÀ. A dir vero l'articolo della convenzione su cui ha parlato l'onorevole Morini, mettendosi dal punto di vista delle sette provincie di cui egli patrocinava gl'interessi...

PRESIDENTE. Onorevole Podestà, se ella ha da fare delle lunghe osservazioni, non potrei consentire...

PODESTÀ. Permetta, è una brevissima osservazione quella che vorrei fare. Dico dunque che l'articolo 6 è a tutto vantaggio delle provincie di cui si tratta; dico in secondo luogo che le sette provincie non pagano il venti, ma il cinque per cento solamente delle spese di quel porto di prima classe che è il porto di Genova...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Podestà, lasci parlare il relatore.

DI SAINT-BON, *relatore*. Dirò due sole parole.

Il ministro ha già completamente risposto all'onorevole Morini quello che avrei dovuto rispondere io, ed ha dimostrato che il dono dei milioni è effettivo. Che nessun pericolo ci sia di dover pagare la multa è risultato anche evidentemente dalle parole dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e la Giunta ha creduto di cautelarsi maggiormente colle parole aggiunte nell'articolo 4 della convenzione dopo l'espressione *forza maggiore*.

L'onorevole ministro dà ad una parola della relazione un significato che non fu nell'animo della Giunta.

Egli ha creduto che, nel pensiero della Commissione, l'articolo 9 si spiegasse nel senso che tutti i patti della convenzione dovessero essere eseguiti per non pagare la multa.

Ora, io prego l'onorevole ministro di osservare che nel periodo contenente la frase che a lui sembra non chiara, non si ebbe altro scopo che quello d'investigare in genere l'animo del donatore. Vi si esaminarono successivamente tutte le parti della convenzione, ma a tratti generalissimi, e riman-

dando sempre agli articoli, affinchè il lettore potesse apprezzare, volendo, la portata delle condizioni accennate.

Spero con queste spiegazioni avere persuaso l'onorevole ministro che non c'è nessun pericolo a mantenere questo vocabolo, e siccome so che è chiamato altrove da altre faccende urgenti, io cesso di parlare.

*Voci*. Ai voti! ai voti!

(È approvato l'articolo 6, e lo sono pure i seguenti:)

« Art. 7. Il Duca di Galliera verserà nelle casse dello Stato i venti milioni di lire del dono a misura dell'avanzamento dei lavori, ed in ragione del totale importo dei lavori medesimi nei primi venti milioni di lire.

« Il versamento delle quote del dono nelle casse dello Stato si eseguirà nella misura della spesa stanziata in ciascun anno nel bilancio passivo dello Stato per la sistemazione del porto di Genova. Il Governo giustificherà gradatamente il pagamento delle somme ricevute colla trasmissione per copia al Duca di Galliera, od al suo delegato, dei mandati rilasciati.

« Art. 8. Il municipio di Genova è esonerato dal pagamento delle rate annuali ancora dovute per la legge 23 giugno 1873, n° 1441, relativa alla cessione dell'arsenale marittimo di Genova e del cantiere della Foce, con che il municipio stesso ceda al Governo senza compenso tutte le aree necessarie per l'impianto del servizio doganale e ferroviario nel seno di Santa Limbania, nella darsena e lungo le calate fino al Mandracchio, aree da determinarsi di accordo fra Governo e municipio. Il municipio contribuirà nella spesa di costruzione dei locali e delle altre opere destinate ai suddetti servizi fino alla concorrenza di un milione di lire. I detti locali e le dette opere saranno fatte in modo da non nuocere, ma invece di agevolare la speditezza delle operazioni di commercio.

« La contribuzione del municipio nelle spese anzidette verrà da lui pagata in tante rate di lire centomila ciascuna, a misura dell'avanzamento dei lavori ed in ragione del totale importo dei lavori medesimi per il primo milione.

« Art. 9. Il concorso dei venti milioni di lire è offerto dal Duca di Galliera in dono, col patto espresso della condizione risolutiva della presente convenzione, per modo che, in caso di inadempimento da parte del Governo, lo Stato sarà tenuto a sborsare alla città di Genova le somme che già fossero state versate nelle casse dello Stato dal Duca di Galliera, salvi in tal caso gli effetti dell'articolo 188 della succitata legge sulle opere pubbliche 20